



**COMUNE DI BARGA**  
PROVINCIA DI LUCCA

**ORDINANZA**

AREA LL.PP E PATRIMONIO

*N. 69 del Reg. Generale*

*in data 12/05/2022*

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E VICINALE DI USO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI PER LA CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI FONDI FRONTISTANTI LA SEDE STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA.



La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e firmata digitalmente dal Responsabile.

Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.



## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- la crescita della vegetazione con rami, piante, siepi ed arbusti in genere può permettere che essi arrivino sulle pertinenze od oltre il ciglio stradale delle vie comunali, limitando eventualmente la visibilità e la larghezza della strada;
- la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia un grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché responsabili della minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono fusti e rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica rappresentando un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, grandinate, neve e forte vento;

**CONSIDERATO** che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in condizioni di piena sicurezza e ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendoli e ostacolando di fatto la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica stradale;

**CONSIDERATO** inoltre che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta di alberi e rami può provocare danni anche di natura penale oltre a gravi pericoli alla circolazione che possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione di tombini e fossi, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in caso di gelate notturne;

**DATO ATTO** che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade a uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte dell'utente delle strade;

**Preso Atto** della necessità di emettere un provvedimento a carattere di contingibilità ed urgenza, che individui il comportamento e gli obblighi che i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito, devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

### Considerato che:

- Siepi che invadono la sede viaria e/o marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- Rami protesi sulla sede viaria, piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- Piante radicate in giardini, aree incolte, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (neve, pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque in caso di precipitazioni atmosferiche;

COSTITUISCONO grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;

Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, siepi e seminativi) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che alla osservanza delle disposizioni vigenti, tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) che dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

RITENUTO necessario richiamare l'art. 41 del Regolamento Forestale della Toscana (DPGR 48/R/2003) per l'individuazione delle modalità di intervento in relazione ai tagli di manutenzione lungo la viabilità;

Art. 41:

1. "ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché del taglio della potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1;
3. 4. 5. 6. "Omissis"

Visti gli artt. 891, 892, 893, 894 del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione);

Ritenuto sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito situate nel territorio del Comune di Barga di provvedere, entro il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

1. Al taglio delle siepi, arbusti, piante e rami degli alberi che:
  - Invadono le strade o si protraggono oltre il confine stradale;
  - Occultano la segnaletica stradale;
  - Creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
  - Risultano inclinate e instabili come sancito dall'art. 41 del Regolamento Forestale e

comunque che per le loro dimensioni o le loro caratteristiche, in occasione di nevicate o di eventi atmosferici avversi possono essere suscettibili di caduta, anche parziale, sull'area pubblica sovrastante o sottostante, su strade o su aree aperte all'uso pubblico e, con pericolo per l'incolumità dei cittadini;

2. A rimuovere, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, le ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadano o si protendano lungo le strade;
3. Di provvedere alla regolare regimazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;

Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle modalità individuate nell'art. 41 del Regolamento Forestale della Toscana;

In caso di mancata ottemperanza, si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità CIVILI E PENALI per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza, oltre che dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamenti vigenti in materia;

La presente Ordinanza sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Barga, nonché affissa nelle bacheche comunali ed all'interno degli edifici pubblici;

**IN DIFETTO DELL'ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE ORDINANZA, L'AMMINISTRAZIONE, COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE CAPACITÀ DI INTERVENTO, PROVVEDERÀ IN VIA SOSTITUTIVA ALLE ANZIDETTE OPERAZIONI MANUTENTIVE ADDEBITANDO LE SPESE SOSTENUTE AI SOGGETTI INADEMPIENTI.**

Si ricorda che:

- 1 – Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto;
- 2 – Le trasgressioni all'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 173,00 ad € 695,00;
- 3 – A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1990 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, o tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- 4 – A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Tortelli;

Si precisa che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Rammenta altresì il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, locatario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di

responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo comunale e dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio, la pubblicazione sul sito internet del Comune;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Lucca
- Al Comando del Carabinieri Forestali;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Barga;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca,
- All'Unione Comuni Media Valle del Serchio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione.

F.to Campani Caterina

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.